

COMUNE DI GUBBIO

(Provincia di Perugia)

REGOLAMENTO SUL RILASCIO DEI PERMESSI DI CIRCOLAZIONE NELLA ZTL

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina il transito e la sosta dei veicoli nei settori della zona a traffico limitato del Comune di Gubbio, tenendo conto per quanto possibile delle esigenze dei cittadini residenti e delle categorie commerciali, degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sull'economia, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, e si propone l'obiettivo di contenere al massimo la circolazione dei veicoli, dando prevalenza alla tutela della mobilità pedonale, al miglioramento della qualità ambientale ed alla valorizzazione dei luoghi di preminente interesse storico-artistico.

ART. 2 – TIPOLOGIA DEI PERMESSI

1. I permessi di circolazione possono essere di tipo permanente o di tipo temporaneo per il periodo di necessità debitamente comprovata.

2. Qualora non sia diversamente disposto nel presente regolamento, i permessi di tipo permanente sono validi fino a quando rimarranno invariate le condizioni che ne hanno portato al rilascio ed i dati nello stesso contenuti.

3. Fatto salvo quanto disposto nel comma precedente, i permessi di circolazione permanenti sono rinnovabili da un mese prima della scadenza fino al bimestre successivo alla scadenza, qualora permangano i requisiti che ne hanno determinato il rilascio, che dovranno essere attestati con autocertificazione ai sensi del DPR. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Con cadenza trimestrale potranno essere effettuate verifiche sui requisiti che hanno portato al rilascio dei permessi permanenti, ed in particolare per la tipologia "R", in base all'aggiornamento dei dati che saranno comunicati al Servizio Polizia Municipale da parte dell'ufficio anagrafe del Comune di Gubbio.

ART. 3 – SETTORI DI RIPARTIZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

1. La zona a traffico limitato del Comune di Gubbio è indicata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, assunta ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.L.vo 285/1992.

ART. 4 – RICHIESTE DI PERMESSO

1. I permessi di cui al presente Regolamento sono richiesti con istanza in carta resa legale indirizzata al Responsabile del Servizio Polizia Municipale, allegando copia della carta di circolazione o certificato di idoneità tecnica dei veicoli da autorizzare e la ulteriore documentazione specifica prevista per i singoli casi.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati equipollenti ai veicoli in proprietà quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, comodato gratuito, acquistati con patto di riservato dominio, quelli di proprietà di parenti fino al secondo grado affidati od assegnati dalle ditte o enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci i richiedenti.

3. Tutti i documenti richiesti per la predisposizione dei permessi dovranno essere autocertificati, qualora rientrino nell'elenco dei documenti autocertificabili ai sensi del DPR. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le istanze prodotte per le richieste di permessi incomplete della documentazione prevista possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla comunicazione che il Servizio Polizia Municipale darà all'interessato. Decorso infruttuosamente il termine così assegnato, la pratica viene archiviata.

ART. 5 – PREDISPOSIZIONE DEI PERMESSI

1. I permessi sono rilasciati dal Servizio Polizia Municipale, previe le necessarie verifiche istruttorie.

2. I permessi permanenti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo sullo stesso nonché al pagamento dei diritti di segreteria e delle spese d'istruttoria e rimborso stampati, quantificate in complessive Euro 3,00 a carico del richiedente.



3. I permessi temporanei sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo sullo stesso nonché al pagamento dei diritti di segreteria e delle spese d'istruttoria e rimborso stampati, quantificate in complessive Euro 2,00, a carico del richiedente.
4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo potranno essere modificati ogni triennio tramite apposita deliberazione di Giunta Comunale.
5. I permessi temporanei rilasciati per le finalità di cui all'art. 11 del presente regolamento con validità fino a 3 giorni potranno essere rilasciati dal personale operante alla Centrale Operativa del Servizio Polizia Municipale, mentre i permessi con validità superiore dovranno essere rilasciati dal Responsabile del Servizio Polizia Municipale o da suoi delegati.

ART. 6 – RISPOSTE ALLE ISTANZE E RICORSI

1. Nei casi previsti dal presente Regolamento sono concessi permessi, secondo le modalità determinate dallo stesso, entro 30 giorni dalla data di protocollazione della relativa istanza. Il Servizio Polizia Municipale, entro lo stesso termine, fornisce diniego alle richieste in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.
2. Per eventuali fattispecie non previste nel presente regolamento il Responsabile del Servizio Polizia Municipale o suo delegato è autorizzato a provvedere nel rispetto dei principi e delle linee guida sanciti dal presente regolamento.

ART. 7 – PERMESSI

1. I permessi di circolazione nella ZTL consistono in un contrassegno cartaceo munito di dispositivo antifalsificazione, da esporre sul parabrezza del veicolo in modo da renderlo visibile all'esterno ed immediatamente identificabile dagli addetti al controllo.
2. I permessi sono rilasciati solo ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 quintali. Per quanto concerne la circolazione all'interno della ZTL dei veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 35 quintali, gli stessi saranno autorizzati, previa le necessarie verifiche istruttorie, dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, cui le relative istanze dovranno essere rivolte.
3. Le prescrizioni relative alla validità, modalità di utilizzo ed orari, sono riportati nei permessi. In caso di modifiche alla regolamentazione prevista nello stesso, il titolare è comunque tenuto al rispetto delle prescrizioni successive, rese note nelle forme di legge.
4. I permessi sono differenziati secondo la tipologia. Devono contenere l'indicazione delle targhe dei veicoli autorizzati, salvo eccezioni motivate da particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica o da particolari modalità di utilizzo.
5. I permessi sono rilasciati senza l'indicazione nel contrassegno cartaceo del nome del titolare.
6. I permessi permanenti con possibilità di sosta nella ZTL di cui il nucleo familiare venga cumulativamente a disporre, a diverso titolo, per le varie categorie, non possono essere superiori a tre, salvo quanto disposto in merito ai motocicli e ciclomotori dall'art. 9 del presente regolamento.

ART. 8 – USO DEL PERMESSO

1. I permessi devono essere esposti in originale esclusivamente sui veicoli per i quali sono stati rilasciati. Nel caso di permesso rilasciato per motoveicoli e ciclomotori, non vi è l'obbligo di esposizione del permesso in caso di sosta, mentre il conducente in transito dovrà comunque averlo con sé.
2. I titolari dei permessi sono tenuti al rigoroso rispetto delle prescrizioni ad essi relative.
3. Il permesso è revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o che questi non corrispondano a verità, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge.
4. In caso di smarrimento o furto del permesso il titolare deve farne immediatamente denuncia ad un organo di Polizia. Copia della stessa dovrà poi essere trasmessa, a cura del titolare, al Servizio Polizia Municipale di Gubbio, che provvederà al rilascio di un duplicato del permesso originario.
5. Nel caso si verificano dei mutamenti riguardanti dati contenuti nel permesso o circostanze che ne comportino comunque la modifica, il richiedente è tenuto a farne comunicazione entro 10 giorni al Servizio Polizia Municipale che provvederà al rilascio di un nuovo permesso.



6. E' previsto il ritiro del contrassegno nel caso di uso del permesso su veicolo diverso da quello autorizzato o di esposizione di permesso scaduto di validità.
7. La stessa disposizione si applica nel caso di contrassegno rilasciato ai sensi dell'art. 381 del DPR. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada) e leggi collegate, nel caso di circolazione del veicolo esponente il detto contrassegno senza la persona titolare dello stesso a bordo.
8. Nelle ipotesi di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo il contrassegno sarà restituito al titolare una volta sanata l'irregolarità accertata. In ogni caso, il permesso utilizzato in modo improprio non ha alcun valore e pertanto chi ne usufruisce incorre nelle sanzioni previste dal Codice della Strada per le fattispecie accertate.
9. In ogni caso, la circolazione dei veicoli muniti di permesso resta subordinata al rispetto della disciplina stabilita dal Codice della Strada e leggi collegate.

ART. 9 – CATEGORIE DI PERMESSI

R - Residenti ed assimilati.

1. Il permesso tipologia "R" è rilasciato al richiedente abilitato alla guida di veicoli con residenza anagrafica all'interno della ZTL, proprietario o detentore ad altro titolo documentabile, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.
2. Ai residenti anagrafici nella zona a traffico limitato sono concessi permessi di transito e sosta nel numero massimo di due per ciascun nucleo familiare, oltre ai permessi in numero massimo di due per i motoveicoli e ciclomotori di proprietà ai componenti il nucleo familiare. Il secondo permesso per autoveicolo è concedibile unicamente nell'ipotesi in cui il nucleo familiare sia composto da almeno due persone. All'interno del nucleo familiare devono essere possedute un numero di patenti "B" pari o superiore al numero dei permessi richiesti per autoveicoli.
3. Per esigenza di uso alterno dei veicoli ogni permesso "R" può contenere più targhe fino ad un massimo di tre, ad eccezione del caso in cui i veicoli appartengano alla categoria delle auto storiche per finalità di collezionismo, nel qual caso ciascun permesso può contenere fino a 6 (sei) targhe;
4. Il permesso "R" è altresì rilasciato ai proprietari o utilizzatori ad altro titolo dell'immobile (ad es. locazione, comodato, usufrutto, abitazione, uso etc.), eventualmente anche non titolari di patente di guida, che viene usato per scopi abitativi, anche per brevi periodi, situato all'interno della ZTL, qualora non sia abitato da altri soggetti o sia abitato da soggetti non titolari di permesso. In tal caso viene rilasciato un solo permesso per ciascun immobile, con indicazione di più targhe fino ad un massimo di tre. Alla domanda deve essere allegata documentazione che comprovi quanto sopra. Il permesso in questo caso ha validità per il periodo richiesto e comunque non superiore a 5 anni.
5. Il permesso R è altresì rilasciato ai residenti nella ZTL aventi più di 75 anni di età, oppure non autosufficienti perché afflitti da impedimenti fisici o psichici, se non titolari di altri permessi di circolazione nella ZTL, qualora nel loro nucleo familiare non siano presenti altri soggetti muniti di permessi di circolazione nella ZTL". In questo caso può essere rilasciato un unico permesso R per i veicoli appartenenti a parenti (o affini) entro il secondo grado del richiedente, con eventuale indicazione di più targhe, effettuata dal richiedente persona assistita, fino ad un massimo di tre.
6. Il permesso "R" autorizza il transito e la sosta all'interno della ZTL tutti i giorni nell'orario 00-24. La sosta inoltre è:
 - consentita senza limitazione di tempo nelle zone disciplinate a disco orario;
 - esente dal pagamento del relativo ticket nelle aree in cui vige un sistema di tariffazione della sosta; fatte salve eventuali deroghe adottate ai sensi di legge, con obbligo in entrambi i casi di esposizione del permesso di circolazione.
7. Alla richiesta di permesso "R" deve essere allegata copia della carta di circolazione o certificato di circolazione o documento analogo dei veicoli da autorizzare ed autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare, la residenza anagrafica o gli ulteriori requisiti richiesti.

G – Proprietari o possessori con titolo legale di posto auto.

8. Il permesso tipologia "G" è rilasciato al richiedente che ha la possibilità di collocare il veicolo all'interno di garage, rimessa od area privata adibita alla sosta dei veicoli situata all'interno della ZTL.
9. Tale tipo di permesso autorizza il solo transito tutti i giorni nell'orario 00-24 per accedere all'area di sosta a disposizione e nel numero massimo di posti di sosta a disposizione.



TM – Trasporto merci.

10. Il permesso tipologia “T” ha validità quinquennale ed è rilasciato ai corrieri e trasportatori professionali che debbano accedere all’interno della ZTL per effettuare attività di consegna di merci presso utenti ed attività situate all’interno della ZTL con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 quintali.

11. A ciascun soggetto è rilasciato un permesso comprendente fino ad un massimo di tre targhe.

12. Alla richiesta va allegata documentazione comprovante l’iscrizione alla Camera di Commercio od all’Albo degli Artigiani od autocertificazione.

13. Il permesso autorizza il transito all’interno della ZTL nei giorni feriali nella fascia oraria 7.00-11.00 e 14.00-15.00.

S – Servizi.

14. Il permesso tipologia “S” ha validità quinquennale ed è rilasciato a ditte ed artigiani, iscritti alle rispettive categorie, che erogano servizi ad utenti o clienti situati all’interno della ZTL (ad esempio manutenzione caldaie, ascensori, impianti elettrici, impianti idraulici, attrezzature per ufficio e/o negozio e/o pubblico esercizio in genere, imprese di pulizia etc.).

15. A ciascuna ditta o artigiano vengono rilasciati fino ad un massimo di due permessi, comprendenti anche più targhe, fino ad un massimo di tre.

16. Il permesso “S” autorizza il transito all’interno della ZTL nei giorni feriali nella fascia oraria 7-20 e consente la sosta per il tempo strettamente necessario all’effettuazione dell’intervento. Nel caso di intervento urgente ed improrogabile, da effettuarsi al di fuori dei giorni e degli orari autorizzati, il permesso dovrà essere esposto unitamente ad uno scritto dal quale risulti l’indirizzo presso cui si svolge l’intervento e l’orario di inizio della sosta.

M - Medici

17. Il permesso tipologia “M” è rilasciato:

- ai medici con ambulatorio situato all’interno della ZTL;

- ai medici con ambulatorio anche all’esterno della ZTL abilitati ad effettuare visite domiciliari, previa presentazione di autocertificazione attestante l’esistenza di pazienti residenti all’interno della ZTL;

- ai farmacisti nei giorni di turni di guardia farmaceutica dalle ore 13.30 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 09.00 del giorno successivo.

18. L’accesso nella ZTL può avvenire esclusivamente per interventi professionali. Il permesso è valido solo per la conduzione personale del veicolo e può contenere più targhe fino ad un massimo di tre.

19. Il permesso “M” autorizza la circolazione all’interno della ZTL nei giorni feriali, ad esclusione dei prefestivi, nella fascia oraria 8.00-20.00 e consente la sosta, nelle aree disciplinate a disco orario, senza limitazione di tempo.

I – Mezzi d’informazione.

20. Il permesso tipologia “I” ha validità quinquennale ed è rilasciato a testate giornalistiche di quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive con dovere di cronaca locale e deve essere utilizzato esclusivamente per motivi professionali.

21. A ciascuna testata è rilasciato n. 1 permesso che autorizza il transito e la sosta nella ZTL tutti i giorni nella fascia oraria 00.00-24.00.

22. Le richieste dei permessi di cui al presente articolo devono essere presentate con domanda del direttore responsabile, allegando documentazione attestante l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti.

AL – Titolari di strutture ricettive.

23. Il permesso tipologia “AL” è rilasciato ai titolari di strutture ricettive aventi sede all’interno della ZTL in numero di uno per ciascuna struttura ricettiva, privo dell’indicazione del numero di targa, per essere messo a disposizione dei clienti per operazioni di carico/scarico bagagli, ai quali è consentito pertanto di accedere fino alla struttura alberghiera senza necessità di dotarsi di permesso.



COMUNE DI GUBBIO
Provincia di Perugia

24. Il permesso "AL" ha validità quinquennale ed autorizza il transito da/verso la struttura ricettiva tutti i giorni con orario 00-24, mentre la sosta è consentita per il solo carico e scarico dei bagagli in prossimità della stessa, per un periodo massimo di 30 minuti previa esposizione del disco orario.

MC – Ministri del culto.

25. Il permesso tipologia "MC" è rilasciato ai ministri del culto che svolgono attività pastorali all'interno della ZTL nonché alla Curia Vescovile o altro organo di altro credo religioso.

26. Il permesso autorizza il transito e la sosta all'interno della ZTL tutti i giorni nella fascia oraria 00-24.

UC – Uffici Comunali.

27. Il permesso tipologia "UC" è rilasciato, senza indicazione del numero di targa, in numero di due per ciascun Settore in cui è suddiviso il complesso degli uffici comunali. Sarà poi il Dirigente del Settore che curerà la distribuzione degli stessi all'interno dei vari uffici sottoposti, secondo le effettive e variabili necessità di servizio degli stessi.

28. Il permesso "UC" è altresì rilasciato, in numero di uno per ciascuno, senza indicazione del numero di targa, a Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio e Segretario Generale.

29. Il permesso UC autorizza il transito e la sosta all'interno della ZTL dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8.00-20.00, ad esclusione di quelli rilasciati ai sensi del punto 28, i quali autorizzano il transito e la sosta tutti i giorni dalle 00.00 alle 24.00.

ART. 10 – VEICOLI DI PUBBLICO INTERESSE

1. Sono autorizzati a transitare e sostare nella ZTL, senza rilascio di contrassegno, i veicoli di: Polizia, Carabinieri, Forze Armate, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso, Polizia Provinciale, mezzi dell'ASL comprensoriale con insegne dell'Ente di appartenenza, mezzi pubblici urbani, taxi, autotombine, veicoli a noleggio con conducente, velocipedi, veicoli delle pubbliche amministrazioni con insegne dell'Ente di appartenenza, veicoli destinati all'espletamento di pubblici servizi, veicoli di imprese concessionarie di servizi pubblici munite di insegne di identificazione, veicoli in servizio di Polizia e di Soccorso. Nell'orario di apertura per turno notturno o festivo è consentito l'accesso ai clienti delle farmacie situate all'interno della ZTL con possibilità di sosta breve, senza intralcio alla circolazione.

2. Sono inoltre concessi, dietro richiesta, permessi di transito e sosta biennali come di seguito indicato:

a) per i veicoli a disposizione delle Agenzie investigative ed imprese di pompe funebri con sede nel Comune di Gubbio, in numero di uno per ciascuna;

b) per i veicoli a disposizione di associazioni umanitarie o assistenziali, fino ad un massimo di due per ciascuna, aventi validità nei giorni ed orari indicati nella richiesta.

ART. 11 - PERMESSI TEMPORANEI

1. Per quanto non previsto in questo articolo, al rilascio dei permessi temporanei si applicano le disposizioni previste per il rilascio dei permessi permanenti stabilite nel presente regolamento.

2. I permessi temporanei possono essere rilasciati fino ad un periodo massimo di 6 mesi, eventualmente rinnovabili qualora permangano le condizioni che ne hanno portato al rilascio.

3. Per gli accessi giornalieri occasionali aventi durata non superiore a 2 ore è sufficiente la richiesta verbale alla Centrale Operativa del Servizio Polizia Municipale. In tal caso si procede ad annotazione della targa del veicolo, del Settore e del periodo dell'accesso in apposito registro.

4. I permessi temporanei sono rilasciati per esigenze connesse a:

a) trasporto commerciale di tipo occasionale con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 quintali. In tali casi il permesso è valido solo nei giorni feriali e nella fascia oraria 7.00-11.00 e 14.00-15.00, con possibilità di sosta nella ZTL per un periodo massimo di 60 minuti, previa esposizione del disco orario. Alle ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio che effettuino rifornimenti di materiali deperibili o pericolosi nonché ai veicoli adibiti al trasporto dei medicinali, è concesso un permesso di transito e sosta anche in orari diversi sempre ed



COMUNE DI GUBBIO
Provincia di Perugia

esclusivamente per operazioni di carico/scarico per il periodo massimo di 60 minuti, previa esposizione del disco orario;

b) lavori edili, traslochi e riparazioni con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 quintali. In tali casi il permesso è valido nei giorni feriali nella fascia oraria 7.00-20.00. Possono essere rilasciati permessi fino ad un massimo di due per ciascun cantiere situato all'interno della ZTL con indicazione di più targhe fino ad un massimo di tre, previa richiesta del titolare della ditta. Un terzo permesso può essere rilasciato al Direttore dei Lavori, previa richiesta dello stesso.

c) cerimonie. Possono essere rilasciati fino a cinque permessi per ciascuna cerimonia od evento svolgentesi all'interno della ZTL. In tali casi i permessi sono validi solo per il giorno e le ore di svolgimento della cerimonia.

d) attività di agenti e rappresentanti di commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che trasportano merci di rappresentanza, nonché ai rappresentanti di preziosi sempre iscritti alla Camera di Commercio ed in possesso dell'autorizzazione del Questore. In tali casi il permesso è valido tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8.00-20.00 ed il sabato nella fascia oraria 8.00-14.00. Al momento della richiesta di permesso, i rappresentanti di commercio devono esibire copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o il tesserino di rappresentante, mentre i rappresentanti di preziosi, in aggiunta, dovranno esibire anche l'autorizzazione del Questore. Questi ultimi possono sostare anche nelle immediate vicinanze del luogo di destinazione, a condizione che non creino in alcun modo intralcio alla circolazione veicolare o pedonale.

e) dimoranti e domiciliati temporanei all'interno della ZTL per motivi di studio o di lavoro o per altre esigenze adeguatamente motivate. In tali casi viene rilasciato n. 1 permesso con possibilità di indicazione di più targhe, fino ad un massimo di tre, che autorizza il transito e la sosta all'interno della ZTL tutti i giorni nell'orario 00-24. La sosta è inoltre consentita senza limitazione di tempo nelle zone disciplinate a disco orario, con obbligo di esposizione del permesso di circolazione. Alla domanda deve essere allegata documentazione comprovante il domicilio o la dimora.

ART. 12 – PERMESSI PER VEICOLI AL SERVIZIO DI INVALIDI

1. Tale permesso è rilasciato ai sensi dell'art. 381 del DPR. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada) e leggi collegate.

ART. 13 – CASI DI NECESSITA'

1. Il Servizio Polizia Municipale è autorizzato a rilasciare, anche su richiesta verbale, in tutti i casi di comprovata necessità, permessi temporanei di transito e sosta nella ZTL, eventualmente rinnovabili qualora permangano le esigenze che ne hanno portato al rilascio, anche per esigenze eventualmente non contemplate e durante orari non previsti nel presente regolamento.

ART. 14 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Chiunque, titolare di regolare permesso di circolazione nella ZTL per uno dei casi descritti nel presente regolamento, non comunica al Servizio Polizia Municipale la cessazione delle condizioni che ne hanno portato al rilascio o la modifica di alcuno dei dati relativi al mezzo autorizzato o al titolare entro i termini previsti nel presente regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 111,00.

2. Chiunque, titolare di regolare permesso di circolazione nella ZTL per uno dei casi descritti nel presente regolamento, non esponga lo stesso in modo ben visibile sul veicolo oppure, pur avendone l'obbligo ai sensi del presente regolamento, non espone regolarmente il disco orario, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 45,00.

3. Chiunque, dopo aver ricevuto notifica di revoca del permesso, non provvede alla consegna dello stesso al Servizio Polizia Municipale entro 15 giorni dalla stessa, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 111,00.

4. Chiunque, non titolare di contrassegno rilasciato ai sensi dell'art. 381 del DPR. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada) e leggi collegate, circola



COMUNE DI GUBBIO
Provincia di Perugia

all'interno della ZTL esponendo il predetto contrassegno senza avere a bordo il titolare dello stesso, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua approvazione.
2. A partire da tale data sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari ed ordinanze che regolano la materia relativa al rilascio dei permessi di circolazione nella ZTL emanate dal Comune di Gubbio incompatibili con il presente atto.
3. Ai permessi vigenti alla data di cui al comma 1 del presente articolo si applicano automaticamente le nuove scadenze.
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti di fonte superiore; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.